


Prot. N. 0201939 / P / GEN
dd. 24/10/2022

AMM: r_friuve
AOO: grfvfg

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Alla Regione nelle persone di:

- Direttori centrali e Strutture interessate

Ai Comuni della Regione nelle persone di:

- Sindaci
- Assessori competenti in materia paesaggistica
- Segretari comunali
- Responsabili Uffici tecnici comunque denominati
- Responsabili Sportelli Unici

All'ANCI FVG

All'UNCEM FVG

Agli Ordini/Collegi delle categorie professionali di:

- Architetti
- Avvocati
- Geologi
- Geometri
- Ingegneri
- Periti industriali

E pc

Al Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del MIC
per il Friuli Venezia Giulia

**DOCUMENTO INVIATO
ESCLUSIVAMENTE IN
FORMATO DIGITALE**

Oggetto. D.Preg 11 ottobre 2022, n. 126/Pres << Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale >> Approvazione. Comunicazione informativa.

Si comunica che, come disposto con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1393, di approvazione in via definitiva del Regolamento in oggetto, con il Decreto n. 0126/Pres. del 11.10.2022 il Presidente della Regione ha provveduto a emanare il Regolamento che si allega alla presente nota.

Il DPREG 11 ottobre 2022, n.126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale), attuativo delle previsioni di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 42 del 19 ottobre 2022 ed è in vigore dal 20 ottobre 2022.

Di seguito si illustrano sinteticamente i contenuti del regolamento.

Art. 1 (Finalità e oggetto). Il regolamento disciplina le modalità attuative dei procedimenti di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale (PPR); detta pertanto disposizioni procedurali e applicative per: l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente riguardante la proposta di conformazione al PPR; l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR; l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR; la verifica di coerenza con il PPR di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle NTA del PPR.

Art. 2 (Conformazione al PPR). Si richiamano, con puntualizzazioni di dettaglio, profili già definiti all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 ovvero quelli che sono gli obiettivi della conformazione (piena attuazione della parte statutaria e strategica del PPR), l'oggetto della medesima (strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione; varianti generali agli strumenti urbanistici comunali vigenti; piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e loro varianti generali) e, infine si declinano le modalità attuative per la positiva verifica ministeriale prevista dall'art. 146, comma 5, del Codice onde poter attivare le semplificazioni previste (parere del Soprintendente non vincolante; ulteriori esenzioni da autorizzazione paesaggistica inserite nel prgc conformato per aree di accertamento ovvero aree in stato di compromissione antropica).

Art. 3 (Tavolo tecnico). Si disciplina uno strumento agile di collaborazione tra enti con lo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta di piano o variante prima della convocazione della Conferenza di servizi paesaggistica.

Art. 4 (Conferenza di servizi paesaggistica). Si dettano le disposizioni inerenti l'organizzazione e il funzionamento dei lavori della Conferenza di Servizi paesaggistica (CSP). Il regolamento raccorda le poche disposizioni previste dall'articolo 14 delle NTA del PPR inerenti il funzionamento della CDS paesaggistica con le disposizioni generali statali e regionali in materia di conferenze di servizi. I lavori della CSP devono concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione, salvo sospensioni eventualmente rese necessarie per integrazioni documentali, accertamenti tecnici, richiesta di modifiche o al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico nei casi e ai sensi dell'articolo 12 delle NTA del PPR ossia qualora le proposte comunali portino a precisazioni e aggiornamento delle ricognizioni e delimitazioni operate dal PPR.

Alla CSP, oltre all'Amministrazione proponente, alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza, partecipano le altre Pubbliche Amministrazioni ritenute dall'Amministrazione proponente necessarie o interessate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delle NTA del PPR. Qualora siano interessate più strutture regionali, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In detti casi gli elaborati di piano depositati devono consentire l'espressione dei pareri delle strutture regionali e il rappresentante unico regionale, ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati oggetto della conferenza.

Art. 5 (Adeguamento al PPR) anche questo articolo richiama, con puntualizzazioni di dettaglio applicativo, profili già definiti all'articolo 57 quater ovvero quelli che sono gli obiettivi dell'adeguamento (coerenza con la parte statutaria del PPR), l'oggetto del medesimo (strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale in quanto aventi efficacia conformativa sulla porzione di territorio comunale interessato; i piani approvati da altri Enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale; le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004).

Al comma 2 è richiamato il principio generale che le previsioni degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le future attività di conformazione dello strumento urbanistico generale. Al comma 7 si esprime il principio che qualora le varianti riguardino strumenti urbanistici generali già conformati, su di esse, dopo l'approvazione, si esprime il Segretariato per la conferma delle semplificazioni previste dall'articolo 146, comma 5, già operanti per effetto della verifica positiva del precedente piano conformato.

Art. 6 (Parere del MiC). Il parere del MiC è reso ai sensi dell'articolo 14, comma 8, delle NTA PPR entro 90 giorni dalla ricezione della proposta di variante corredata da relazione di adeguamento.

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede la partecipazione al procedimento di adeguamento della Regione che rende proprie valutazioni istruttorie (con parere o con conferenza di servizi istruttoria), su indicazione della Giunta regionale, qualora l'oggetto dello strumento o della variante sottenda un interesse regionale (es. varianti puntuali ex articolo 63 bis LR 5/2007) oppure riguardi strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione (ad esempio i PCS delle Riserve naturali regionali).

Art. 7 (Documentazione tecnica). Elenca la documentazione necessaria per procedere alla conformazione o all'adeguamento. I contenuti della documentazione elencata sono stati definiti nel corso di questi due anni di attività e sono poi descritti puntualmente negli allegati A (modello per la conformazione) e B (modello per l'adeguamento) che sono stati oggetto di varie sedute tecniche congiunte per la loro compiuta definizione. I tre commi finali sono dedicati alle procedure di interscambio e alle modalità di trasmissione dei dati di integrazione o modifica degli strati informativi del PPR,

Art. 8 (Altri procedimenti aventi effetto urbanistico). Dispone che la procedura di adeguamento sia assicurata nel corso del procedimento di approvazione del progetto previsto dalla specifica normativa di settore per l'approvazione di progetti di opere e interventi con effetto di variante urbanistica. Viene fatto poi rinvio a puntuali disposizioni dell'articolo 6 in punto di adeguamento.

Art. 9 (Coordinamento del PPR con strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione o di pianificazione di settore). Detta norme di coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio in attuazione dell'articolo 145 del Codice del paesaggio che stabilisce la prevalenza del PPR sugli atti di pianificazione a incidenza territoriale.

Le previsioni degli articoli 10 e 15 del PPR non hanno definito le procedure per accertare la coerenza con il PPR di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti ed il MiC ha rilevato tale carenza.

Assicura pertanto la coerenza con finalità e obiettivi del PPR e l'attuazione degli indirizzi e delle direttive del PPR una relazione dedicata. La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MiC nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero, se non assoggettati a VAS, l'autorità competente, prima dell'adozione dei medesimi, trasmette alla Regione e ai competenti organi periferici del MiC nota informativa, corredata da relazione di coerenza, con la quale comunica la prossima adozione dello strumento.

Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.

Art. 10 (Valutazione ambientale strategica). I piani urbanistici e di settore sono assoggettati a procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VAS o VAS) secondo quanto previsto dagli artt.12-18 del D.lgs. 152/2006 e dalla DGR 2627/2015. L'art. 6 del D.lgs. 152/2006 definisce quali tipologie di piani e programmi debbano essere assoggettati direttamente a VAS o possano svolgere preliminarmente una procedura di verifica di assoggettabilità.

I piani e le varianti generali di conformazione al PPR sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nell'ambito della CSP la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto ambientale di VAS

I piani e le varianti puntuali che assoggettate alla procedura di adeguamento al PPR sono oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS (rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS) o a VAS (rapporto ambientale di VAS) secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006

MODELLO A. Reca le linee guida per la redazione degli elaborati necessari per dare avvio al procedimento di conformazione al PPR

MODELLO B Reca le linee guida per la redazione degli elaborati necessari per dare avvio al procedimento di adeguamento al PPR

Saranno pubblicati sul sito istituzionale del paesaggio al link <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA30/>, le FAQ relative ai quesiti di maggior interesse inerenti i provvedimenti in commento.

Lo scrivente Servizio rimane a disposizione per ogni chiarimento e collaborazione necessaria.

Referenti: dott. Massimo Capriotti (0432 555 555743); dott. Tiziana D'Este (0432555654); dott. Antonella Triches (0432555

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott.ssa Maria Pia Turinetti Di Priero

documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005